

Relazione del Consiglio di Amministrazione

(Redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99)

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*in prima convocazione
23 aprile 2012, ore 9.00
in seconda convocazione
24 aprile 2012, ore 15.00*

ALERION CLEAN POWER S.p.A.

SEDE LEGALE: VIA DURINI, 16/18 - I - 20122 MILANO - TEL. +39 02 77 88 901 - FAX +39 02 77 88 90 282

info@alerion.it - www.alerion.it

CAPITALE SOCIALE € 162.841.687,90 INT.VERS. - N° R.E.A. 1700812 - COD. FISC. E ISCR. REG. IMP.
02996890584 - P. IVA 01147231003

Cariche Sociali

Consiglio di Amministrazione

Gastone Colleoni	Presidente	<i>Membro del Comitato Esecutivo</i>
Giuseppe Garofano	Vice Presidente	<i>membro del Comitato Esecutivo</i>
Alessandro Perrone	Vice Presidente	<i>membro del Comitato Esecutivo</i>
Giulio Antonello	Amministratore Delegato	<i>membro del Comitato Esecutivo</i>
Franco Bonferroni	Consigliere	
Michelangelo Canova	Consigliere	<i>membro del Comitato Esecutivo</i>
Alessandro Crosti	Consigliere	
Giuseppina Falappa	Consigliere	
Pasquale Iannuzzo	Consigliere	
Antonio Marino	Consigliere	
Andrea Novarese	Consigliere	
Marcello Priori	Consigliere	
Ernesto Paolillo	Consigliere	
Corrado Santini	Consigliere	
Graziano Visentin	Consigliere	

Collegio Sindacale

Pietro Mandirola	Presidente del Collegio Sindacale
Armando D'Antonio	Sindaco Effettivo
Michele Rutigliano	Sindaco Effettivo
Giovanni Maria Conti	Sindaco Supplente
Michele Paolillo	Sindaco Supplente

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012, alle ore 9.00, presso la Sede legale in Milano, Via Durini 16/18, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 15.00, presso la Sede legale in Milano, Via Durini 16/18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio.
2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter 6° comma del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUF).
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2014 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso.
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014 e determinazione del relativo compenso.
6. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

7. Proposta di riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie in portafoglio; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Modifica degli articoli 15 e 21 dello Statuto Sociale anche in relazione alle disposizioni dell'art. 147-ter e 148 del TUF come modificato dalla L. n. 120 del 12.07.2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DOCUMENTAZIONE

Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà a disposizione del pubblico presso la Sede legale (in Milano, Via Durini, 16/18) e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di seguito indicati; i Soci hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance / Assemblee, unitamente ai moduli che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 4 e 5 dell'ordine del giorno, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99 (salvo quanto infra precisato in relazione alle liste di candidati per la nomina delle cariche sociali); (ii) le Relazioni degli Amministratori sui punti 1, 2, e 6 dell'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob 11971/99; (iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 3

dell'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob 11971/99; (iv) le Relazioni degli Amministratori sui punti 7 e 8 dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99; (v) la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

PROPOSTA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE ANNULLAMENTO DELLE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

Ai sensi dell'art. 2445 II comma del codice civile si precisa che la proposta di riduzione del capitale sociale deriva dalla considerazione che non si sono ad oggi ancora verificate possibilità di utilizzo delle azioni proprie detenute dalla Società in relazioni ad operazioni straordinarie, anche in considerazione della constatazione che nell'attuale contesto di mercato i valori espressi dal mercato azionario non rispecchiano il valore del capitale economico della Società. In seguito a tale proposta si conseguirebbe, inoltre, un'ottimizzazione della struttura patrimoniale della società ed un impatto positivo in termini di incremento dell'utile per azione (earning per share) e del dividendo per azione (dividend per share). La riduzione del capitale sociale verrà attuata mediante annullamento delle azioni detenute in portafoglio alla data dell'Assemblea.

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

Si ricorda che le liste devono essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una/più certificazione/i, da depositarsi presso la Sede legale contestualmente o, comunque, entro il 2 aprile 2012, da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione delle liste.
- per l'elezione dei Sindaci, di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- di una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura, con l'eventuale indicazione, per i candidati alla carica di Amministratore, circa l'idoneità degli stessi a qualificarsi come indipendenti;
- per i candidati al Collegio Sindacale, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Un Azionista non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari.

Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società non possono presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità. Si invitano gli Azionisti che intendessero presentare liste a prendere visione

delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dall'art. 15 dello statuto sociale (pubblicato sul sito internet della Società www.alerion.it, al quale si rinvia) e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto al voto.

Si segnala che le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede legale in Milano, Via Durini n. 16/18 oppure tramite invio all'indirizzo assemblea@alerion.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 marzo 2012) e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la Sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance / Assemblee almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 aprile 2012).

Dovrà inoltre essere depositata almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (2 aprile 2012) anche l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità al momento del deposito della lista presso la Società del numero delle azioni necessario alla presentazione della stessa.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che la nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello statuto sociale (pubblicato sul sito internet della Società www.alerion.it, al quale si rinvia) e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto al voto.

Si segnala che le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede legale in Milano, Via Durini n. 16/18 oppure tramite invio all'indirizzo assemblea@alerion.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 29 marzo 2012) e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la Sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance / Assemblee almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 aprile 2012).

Dovrà inoltre essere depositata almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 aprile 2012) anche l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità al momento del deposito della lista presso la Società del numero delle azioni necessario alla presentazione della stessa.

Nel caso in cui entro il termine di deposito sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste entro il terzo giorno successivo (ossia entro il 1° aprile 2012) da Azionisti rappresentanti almeno il 1,25% del capitale sociale avente diritto al voto. Poiché tale termine cade di domenica, saranno accettate liste anticipate via fax al n 02/778890258, purché il deposito delle stesse presso la Sede legale avvenga entro il 2 aprile 2012.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. è di Euro 162.841.687,90 diviso in n. 44.011.267 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,7 cadauna. La Società alla data di pubblicazione del presente avviso possiede n. 392.763 azioni proprie, pari al 0,89241 % del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata da un intermediario abilitato, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di giovedì 12 aprile 2012, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Coloro che risulteranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 aprile 2012). Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile utilizzare, alternativamente, la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario, ovvero il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.alerion.it nella sezione Corporate Governance / Assemblee. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata presso Studio Segre S.r.l. in Torino, Via Valeggio, n.41, o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata segre@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Come previsto dallo statuto sociale non è stato nominato un Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai

sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata presso la Sede legale o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo assemblea@alerion.it allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Per agevolare l'organizzazione dei lavori assembleari, si invitano i Soci che intendano porre domande a farle pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 18 aprile 2012. La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata alternativamente dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF, o dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-*quinquies*, comma 3, del TUF.

La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo gruppoalerion@legalmail.it e deve essere corredata di una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito delle predette richieste, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'Organo Amministrativo.

Lo statuto sociale è disponibile sul sito www.alerion.it.

Milano, 14 marzo 2012

L'Amministratore Delegato

(Giulio Antonello)

Pubblicato su MF – Milano Finanza del 14 marzo 2012

Relazione del Consiglio di Amministrazione

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2011, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2011, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 della Vostra società, con la relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2012.

* * * *

Signori Azionisti,

Se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

- (i) *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*
- (ii) *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di 3.500.060 Euro;*
- (iii) *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 di Alerion Clean Power S.p.A. che chiude con un utile di 7.952 Euro/000;*

delibera:

- a) *di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;*
- b) *di approvare il bilancio separato di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2011, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto della variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, nonché dai criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- c) *di approvare la destinazione dell'utile di Alerion Clean Power S.p.A. al 31 dicembre 2011, pari a 3.500.060 Euro, come segue:*
 - Euro 175.003 pari al 5% a riserva legale;*
 - Euro 3.325.057 a riserva da utili.*
- d) *di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”*

Il Consiglio di Amministrazione

**2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti.
Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, in merito alle informazioni sull'andamento dell'esercizio 2011, si rinvia alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2011- corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione – che sarà messo a disposizione nei termini di legge.

In particolare, in caso di adozione della delibera propostaVi al primo punto all'ordine del giorno, le riserve della società risulteranno pari a:

- Riserva sovrapprezzo azioni, Euro 21.560.420;
- Riserva legale, Euro 2.331.061;
- Riserva utili accumulati, Euro 20.177.640, che include Euro 3.325.057 derivanti dalla destinazione a tale riserva degli utili dell'esercizio 2011;
- altre Riserve (adozione effetti principi IAS/IFRS), Euro 5.110.089.

Tale situazione consente la distribuzione di un dividendo nella misura proposta di Euro 0,12 per ciascuna azione che, tenuto conto delle azioni in circolazione al netto delle azioni proprie alla data della presente Relazione comporta un esborso complessivo di Euro 5.234.220,48* da prelevarsi dalla riserva utili accumulati.

* * * *

Signori Azionisti,

in merito alla distribuzione delle riserve, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,

- (i) preso atto della delibera testè assunta al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;*
- (ii) preso atto che le riserve disponibili e distribuibili ai soci ammontano a complessivi Euro 20.177.640, come riserva utili accumulati,*

delibera:

- a) di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di Euro 0,12 lordi per ogni azione ordinaria (al netto delle azioni proprie) in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, destinando a tale scopo parte della riserva denominata "Utili accumulati" per l'importo di Euro 5.234.220,48* fatte salve eventuali variazioni di detto importo complessivo conseguenti ad eventuali operazioni su azioni proprie medio tempore effettuate;*
- b) di stabilire il pagamento del dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, a partire dal 24 maggio 2012 contro stacco in data 21 maggio 2012 della cedola n. 1;*
- c) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione ed espletino tutte le formalità e gli adempimenti richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari."*

Il Consiglio di Amministrazione

*** Si precisa che tale importo sarà aggiornato alla data dell'Assemblea in relazione al numero delle azioni proprie detenute dalla Società.**

3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123 - ter 6° comma del d. lgs. 58/98.;

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione redatta ex art. 123 - ter 6° del TUF ed in conformità allo schema predisposto dalla Consob con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011. La relazione illustra i principi adottati da Alerion Clean Power S.p.a. rispetto alle determinazioni delle remunerazioni dei propri amministratori esecutivi ed investiti di particolari cariche, del Direttore Generale nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione, è stata approvata dal Comitato per la Remunerazione in data 12 marzo 2012 e sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge.

* * * *

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Clean Power S.p.A.,
preso atto che la Relazione sulla Remunerazione predisposta dagli Amministratori è stata approvata dal
Comitato per la Remunerazione*

delibera

in senso favorevole sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art 123 - ter 6° comma del d. lgs. 58/98”.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2014 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso;

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci in data 28 aprile 2009.

Nel corso della prossima Assemblea sarete dunque chiamati a deliberare sulla nomina del nuovo organo amministrativo.

La disciplina relativa alla nomina di tale organo è contenuta nell'articolo 15 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.alerion.it.

Vi rammentiamo che gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgole cinque per cento) del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) indicazioni circa l'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Conformemente a quanto previsto nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, i soci che presenteranno "liste di minoranza" unitamente alla lista sono raccomandati di presentare una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/99, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, individuabili dalle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o dalla pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le eventuali relazioni esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni. Un elenco delle relazioni da prendere in esame per tale finalità è contenuto nella medesima Comunicazione Consob.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.



Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito a quanto sopra previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché a voler determinare il compenso spettante agli Amministratori.

Vi invitiamo inoltre a conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera affinché effettuino i depositi occorrenti presso il Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di deposito presso il Registro delle Imprese.

5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014 e determinazione del relativo compenso.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, scade il mandato conferito al Collegio Sindacale dall'assemblea dei soci in data 28 aprile 2009.

Nel corso della prossima Assemblea sarete dunque chiamati a deliberare sulla nomina del nuovo collegio sindacale.

La disciplina relativa alla nomina di tale organo è contenuta nell'articolo 21 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.alerion.it.

Vi rammentiamo che la nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le liste di candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni altro onere procedurale prescritto dalla vigente disciplina, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Inoltre, conformemente a quanto previsto nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ai soci che presenteranno "liste di minoranza" è raccomandato di fornire — insieme alla dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti - le ulteriori seguenti informazioni: (i) le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF. In particolare, si raccomanda di indicare quali delle relazioni elencate nella suddetta Comunicazione Consob DEM/9017893 ricorrono ovvero l'assenza di relazioni significative; (ii) le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e

che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato dell'unica lista proposta.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito a quanto sopra ed a voler determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale.

Vi invitiamo inoltre a conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera affinché effettuino i depositi occorrenti presso il Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di deposito presso il Registro delle Imprese.

6. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la nomina dell'organo amministrativo costituisce l'occasione per procedere al rinnovo di una polizza assicurativa contro la responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali, c.d. polizza D.& O. (*Directors and Officers Liability*). Tale tipo di polizza rappresenta uno strumento di tutela per la Società nel caso di danni arrecati al patrimonio sociale da atti illeciti degli amministratori e dai dirigenti del Gruppo. In casi simili, evidentemente, una polizza D.&O., trasferendo sull'assicuratore il rischio delle perdite, rappresenta per la società una garanzia maggiore rispetto ai beni del singolo.

In un'ottica di gruppo, si intende coprire anche il rischio di perdite per il patrimonio delle società controllate, attraverso l'assicurazione dei danni derivanti dalle azioni o omissioni non solo degli amministratori della Società ma anche di tutti gli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente da Alerion Clean Power S.p.A, dei dirigenti del Gruppo nonché del Collegio Sindacale.

In tale contesto si propone a quest'assemblea di autorizzare la sottoscrizione di una polizza assicurativa con le Compagnie assicurative Chartis Europe SA e ACE European Group LTD e che dovrà prevedere le seguenti condizioni principali:

- (i) Massimale: Euro 30 milioni
- (ii) Premio annuo: non superiore a 80.000 Euro
- (iii) Durata: 31 maggio 2013, rinnovabile

* * * *

Signori Azionisti,

se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria dei soci di Alerion Clean Power S.p.A., esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

- a) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare con le compagnie Chartis Europe SA e ACE European Group LTD un contratto di assicurazione per una polizza c.d. D. & O. contro la responsabilità civile degli amministratori dei sindaci e dei dirigenti di Alerion Clean Power S.p.A. e di tutte le società da questa direttamente o indirettamente controllate, prevedendo un premio fino a massimi Euro 80.000,00, un massimale non inferiore a Euro 30.000.000,00 (trentamiliardi/00), con scadenza al 31 maggio 2013, rinnovabile fino al permanere in carica del Consiglio di Amministrazione, come nominato al precedente punto due dell'odierna assemblea, con possibilità di adeguamenti del predetto contratto secondo termini e condizioni in linea con le best practices diffuse nel mercato assicurativo;*
- b) *di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione e stipolino ogni atto collegato e strumentale necessario per l'attuazione della presente delibera".*

PARTE STRAORDINARIA

7. Proposta di riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie in portafoglio; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

a seguito di acquisti effettuati in relazione ad autorizzazione assembleare dell' 11 novembre 2011 adottata ex art. 2357 c.c., Alerion S.p.A., possedeva al 31 dicembre 2011 n. 275.655 azioni e possiede alla data della presente Relazione n. 392.763 azioni proprie.

Le n. 392.763 azioni proprie detenute alla data della presente Relazione hanno un valore nominale di 3,7 Euro, corrispondono al 0,89241% del capitale sociale e sono state acquistate ad un prezzo medio di circa Euro 4,0420 per azione.

Con riferimento a quanto sopra esposto si propone all'assemblea straordinaria degli azionisti di deliberare in merito all'annullamento di tutte le azioni proprie detenute sino ad oggi dalla società.

Motivazione dell'operazione

La proposta di riduzione del capitale sociale deriva dalla considerazione che non si sono ad oggi ancora concretamente verificate possibilità di utilizzo delle azioni proprie detenute dalla società in relazione ad operazioni straordinarie, anche in considerazione della constatazione che nell'attuale contesto di mercato i valori espressi dal mercato azionario non rispecchiano il valore del capitale economico della società.

In seguito alla proposta di annullamento delle azioni proprie e alla conseguente riduzione del numero di azioni rappresentanti il capitale sociale si conseguirebbe un'ottimizzazione della struttura patrimoniale della società ed un impatto positivo in termini di incremento dell'utile per azione (earning per share) e del dividendo per azione (dividend per share).

In merito agli effetti contabili dell'annullamento delle azioni proprie l'operazione comporterebbe la riduzione della voce denominata "Azioni Proprie" – iscritta per complessivi 147.149* Euro in diminuzione del valore della riserva sovrapprezzo azioni secondo i principi contabili (IAS/IFRS) – per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di carico delle azioni proprie annullate (ca Euro 1.600.372,49)* e il valore

nominale delle stesse già contabilizzato in deduzione del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla Guida Operativa O.I.C. per la transizione ai principi contabili internazionali pari a 1.453.223,10* Euro.

Si rileva che:

- a) a seguito della proposta di annullamento di tutte le azioni proprie detenute in portafoglio della società la delibera dell'11 novembre 2011 resta valida ed efficace secondo i termini e le modalità ivi contenute;
- b) la delibera di riduzione del capitale sociale, in conformità a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2445 c.c., potrà avere esecuzione una volta decorso, senza opposizioni, il termine di novanta giorni, dalla data di iscrizione della delibera nel Registro Imprese di Milano.

* * * *

Signori Azionisti,

se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

1) *di ridurre il capitale sociale da Euro 162.841.687,90 a Euro 161.388.464,80* e così per Euro 1.453.223,10*, mediante annullamento delle n. 392.763* azioni proprie detenute dalla Società alla data della presente delibera, riduzione da eseguirsi secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2445 del codice civile;*

2) *di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale mediante inserimento di un secondo comma del seguente tenore:*

“L'Assemblea straordinaria del [-] ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 162.841.687,90 a Euro 161.388.464,80 e così per Euro 1.453.223,10*, mediante annullamento delle n. 392.763* azioni proprie detenute dalla Società alla data della presente delibera, riduzione da eseguirsi secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2445 del codice civile”, fermo ed invariato l'art. 5 in ogni altra sua parte;*

3) *di dare atto che, ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile, la deliberazione di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita ad opera del Consiglio di Amministrazione solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'articolo 2445, comma 4, del codice civile;*

4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché per procedere, ad esecuzione della riduzione del capitale sociale avvenuta, ad ogni adempimento conseguente all’annullamento delle azioni nonché all’aggiornamento delle espressioni numeriche contenute nell’art. 5 (cinque) dello Statuto sociale”*

* Si precisa che la puntuale individuazione del numero di azioni proprie oggetto di annullamento e così la puntuale individuazione della misura della riduzione del capitale sociale verrà aggiornata, alla data dell’Assemblea, in relazione al numero di azioni proprie in portafoglio a tale data

La tabella seguente mostra il confronto fra il testo vigente e il testo contenente le modifiche proposte:

Testo Vigente	Testo Proposto
---------------	----------------

ARTICOLO 5	
<p>ART.5) Il capitale sociale è di € 162.841.687,9 (cento sessantadue milioni ottocentoquarantuno mila seicentottantasette virgola nove) diviso in numero 44.011.267 (quarantaquattromilioniundicimiladuecentosessantasette) azioni da € 3,7 (tre virgola sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..</p>	<p>ART. 5) Il capitale sociale è di € [●] ([●]) diviso in numero [●] ([●] azioni da € 3,7 (tre virgola sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..</p> <p><u>L’Assemblea straordinaria del [●] ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 162.841.687,9 a Euro [●] mediante annullamento delle n. [●] azioni proprie detenute dalla Società alla data [●] riduzione da eseguirsi secondo modalità e e termini di cui all’art. 2445 del codice civile</u></p>

8. . Modifica degli articoli 15 e 21 anche in relazione alle disposizioni dell’art. 147 – ter e 148 del d. lgs. 58/98 come modificato dalla L. n. 120 del 12.07.2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la recente legge n. 120/2011 assicura l’equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Secondo quanto disposto dall’art. 147 – ter TUF e art. 148 1- *bis* TUF si propone, pertanto all’Assemblea di modificare il testo dello Statuto sociale di Alerion agli articoli 15 e 21 come sarà di seguito esposto al fine di usufruire di tale mutato assetto normativo.

La tabella seguente mostra il confronto fra il testo vigente e il testo contenente le modifiche proposte:

Testo Vigente	Testo Proposto
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
<p>Art. 15) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri, anche non soci, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell’atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.</p> <p>Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell’amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza</p>	<p>Art. 15) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri, anche non soci, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell’atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.</p> <p>Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei</p>

quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti e la loro durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci

requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti e la loro durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, **nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi**, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta

presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che

persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in

abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la

modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della

maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, **fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.**

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e **(ii) il rispetto della disciplina pro**

	<p><u>tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</u></p> <p>L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti <u>e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</u></p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.</p>
--	--

COLLEGIO SINDACALE	
<p>Art. 21) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.</p> <p>La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei</p>	<p>Art. 21) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.</p> <p>La nomina dei sindaci viene effettuata, <u>nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi,</u> sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p>

membri da eleggere.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni altro onere procedurale prescritto dalla vigente disciplina, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. **Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.**

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno

detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato dell'unica lista proposta.

Nel caso vengano meno i requisiti

venticinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni altro onere procedurale prescritto dalla vigente disciplina, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale,

normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza .

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la

spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e **fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi;** la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato dell'unica lista proposta.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza **e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro**

maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.

tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

	<p>I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.</p> <p>Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p>
--	---

Vi invitiamo inoltre a conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Milano, 12 Marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione